

COMUNE DI MARCHENO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI NEGLI SPAZI ISTITUZIONALI

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2019

INDICE

Art. 1 – Finalità ed oggetto del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luogo della celebrazione/costituzione

Art. 4 – Orario di celebrazione/costituzione

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 – Organizzazione del servizio

Art. 7 – Casi non previsti

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità ed oggetto del regolamento

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili di cui dall'art. 106, e seguenti del Codice Civile, dal vigente Regolamento di Stato Civile DPR n. 396 del 03.11.2000 e s.m.i, dalla legge 20/05/2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e s.m.i.

Art. 2 - Funzioni

1. Il matrimonio e le unioni civili sono di norma celebrati/costituiti dal Sindaco o suo delegato, oppure, a richiesta degli interessati, possono essere celebrati/costituiti da un delegato tra le figure previste dal 3° comma, dell'art. 1, del D.P.R. 396/2000.

Art. 3 - Luogo della celebrazione/costituzione

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati/costituiti, in una sala aperta al pubblico, nei seguenti luoghi:
 - Sala Consiliare;
 - Ufficio del Sindaco;
 - Sala della Giunta;
 - Auditorium.

Art.4 - Orario di celebrazione/costituzione

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati/costituiti in giornate feriali e festive, in giorno e orario da concordare, al fine della programmazione degli atti di stato civile e della prenotazione degli spazi adibiti a luogo della celebrazione, in una fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 18.00.
2. Le celebrazioni/le costituzioni sono sospese negli spazi istituzionali del presente Regolamento durante le seguenti feste:
 - tutte le domeniche
 - 1 e 6 gennaio
 - la domenica di Pasqua e il giorno successivo (lunedì dell'Angelo)
 - il 25 aprile
 - il 1 maggio
 - il 2 giugno
 - il 29 Giugno (Festa del Patrono)
 - il 15 agosto
 - il 1 novembre
 - l'8, il 24, il 25 e il 26 dicembre
3. Ai fini tariffari, le celebrazioni/le costituzioni sono considerate "fuori orario di servizio" nelle giornate di sabato e negli orari pomeridiani del martedì, giovedì e venerdì e nei festivi.

Art.5 - Tariffe

1. La celebrazione/la costituzione richiesta è subordinata al versamento dell'apposita tariffa che varia a seconda se la celebrazione/la costituzione avvenga nella Sala Consiliare oppure negli altri spazi istituzionali individuati come Uffici separati di Stato Civile, a seconda che i nubendi/le parti o almeno uno dei due sia residente nel Comune di Marcheno oppure siano entrambi non residenti ed a seconda del giorno settimanale di prenotazione degli spazi adibiti a luogo della celebrazione/costituzione.
2. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni e per le unioni civili sono specificate con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione alle previsioni di Bilancio.
3. Per il pagamento gli sposi/le parti devono provvedere al versamento presso la tesoreria comunale della somma dovuta.
4. La ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa, laddove prevista, deve essere presentata prima della data prevista per la celebrazione/costituzione.
5. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso: il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio e quello dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio e/o per la

costituzione della unione civile (pulizia, spese gestionali, riscaldamento, conservazione e predisposizione atti di stato civile).

Art. 6 - Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, in collaborazione con la Segreteria e l'Ufficio tecnico relativamente all'utilizzo delle sale.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili e/o alla costituzione delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La sala della celebrazione/costituzione viene approntata con il solo utilizzo dell'arredo proprio della sala medesima. I richiedenti potranno, a propria cura e spese, integrare l'arredo con elementi temporanei che, al termine della cerimonia/costituzione, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura degli stessi. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi temporanei disposti dai richiedenti.
4. Non è ammesso prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, coriandoli e quant'altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.
5. Qualora la celebrazione/costituzione non avvenisse per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata celebrazione/costituzione sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 7 - Casi non previsti

1. Per quanto espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: il codice civile, il DPR 3 novembre 2000 n.396, la legge 20/05/2016, n. 76 e s.m.i, il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 , lo Statuto Comunale e ogni altra norma concernente la materia.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.